

SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ASL DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E L'ISTITUTO di RICOVERO e CURA a CARATTERE SCIENTIFICO AUXOLOGICO ITALIANO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO PER LA FORNITURA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA SANITARIA E TECNICA

TRA

L'ASL VCO Azienda Sanitaria del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117 (C.F. 00634880033),

- di seguito per brevità denominata ASL
- rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Serpieri, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Azienda medesima

E

l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico ex art. 42, L. 23.12.1878 n. 833, **AUXOLOGICO ITALIANO**, con sede legale in Milano, via Ludovico Ariosto n. 13, (C.F. 02703120150)

- titolare della struttura sanitaria denominata IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Ospedale San Giuseppe di Piancavallo, con sede operativa in Strada Cadorna 90 a Piancavallo di Oggebbio (VB), autorizzata e contrattualizzata dall'ASL VCO per l'erogazione di prestazioni sanitarie richiamate nel contratto intercorrente con la suddetta A.S.L. (contratto approvato con provvedimento n. 552 del 4 luglio 2019)
- di seguito per brevità denominata Erogatore
- rappresentata dal dott. Mario Colombo nella qualità di Direttore Generale, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede legale dell'Erogatore medesimo;

premesso che con DGR n. 3-1111 del 10.03.2020 è stato approvato un protocollo d'intesa tra associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e Regione Piemonte per l'impiego straordinario di personale sanitario distaccato presso ospedali pubblici piemontesi al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASL trasmette all'Erogatore il fabbisogno di prestazioni di assistenza sanitaria e tecnica necessarie per garantire, in via transitoria ed eccezionale, le attività utili a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'Erogatore si impegna a fornire le prestazioni richieste, tramite propri dipendenti di cui all'Allegato A al presente contratto, presso le strutture ed i servizi che verranno individuati dall'ASL.

L'Allegato A, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n. _____ del _____

ART. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno garantite dall'erogatore secondo il calendario definito dall'ASL in concorso con il soggetto Erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fornite nel rispetto dell'organizzazione aziendale e delle normative vigenti in materia di orario di lavoro.

Il personale coinvolto è obbligato all'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16 aprile 2013), messo a disposizione dell'ASL.

ART. 3 – Determinazione del rimborso

L'ASL si impegna a corrispondere, mensilmente, all'Erogatore, il rimborso del costo contrattuale per la fornitura oraria del personale.

ART. 4 – Controllo delle ore di attività e modalità di pagamento

Gli accessi dovranno essere registrati a mezzo rilevatore automatico di presenza o altro mezzo messo a disposizione dall'ASL.

L'ASL trasmetterà all'Erogatore il rendiconto dei turni di attività effettuati dal personale coinvolto.

Il pagamento da parte dell'ASL del corrispettivo all'Erogatore avverrà entro 30 giorni dall'emissione da parte dell'Erogatore del relativo documento contabile.

Art. 5 - Durata dell'accordo

Il presente contratto ha validità per tutta la durata di vigenza del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e Regione Piemonte e comunque non oltre il 31.12.2020, rinnovabile in caso di ulteriore necessità.

ART. 6 – Sicurezza ambienti di lavoro, responsabilità civile e copertura assicurativa

La competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro verranno svolte dall'ASL sotto la responsabilità di quest'ultima, essendo l'attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell'ASL.

E' a carico dell'ASL la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile terzi/operatori, secondo le polizze attivate dalle Azienda.

La copertura assicurativa per i rischi di infortunio, ivi compresi quelli in "itinere", è garantita dall'Erogatore.

ART. 7 – Radiazioni ionizzanti

Nel caso in cui il personale coinvolto, durante l'espletamento dell'attività di cui al presente

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n.

del

contratto, sia esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, l'ASL si impegna ad inviare all'Erogatore la valutazione delle dosi assorbite con la periodicità delle letture dei dosimetri personali effettuate dall'esperto qualificato della medesima ASL.

ART. 8 – Privacy

L'ASL si configura titolare del trattamento dei dati per le attività derivanti dall'attuazione del presente accordo, per i dati personali trattati in conseguenza delle attività richieste, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento UE 679 del 27.04.2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, assumendosene tutte le responsabilità, sollevando il proposito e tenendo in conseguenza indenne l'Erogatore.

Il personale coinvolto ai sensi e per gli effetti degli art. 20 e 32 del Reg. UE 679/2016 è autorizzato al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento dell'attività allo stesso affidata con il presente contratto il cui ambito di trattamento è individuato nel Registro dei trattamenti.

L'ASL mette a disposizione del personale coinvolto le istruzioni e l'informativa prescritta dall'art. 13 e segg. Del citato Reg. UE 679/2016.

ART. 9 – Controversie

Ogni eventuale controversia insorgente fra le Parti, inerente al presente contratto, verrà risolta in via esclusiva avanti il Tribunale del Foro di Verbania.

ART. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano:

- il protocollo d'intesa tra associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e Regione Piemonte approvato con DGR n. 3-1111 del 10.03.2020
- le norme vigenti in materia.

ART. 11 – Registrazione

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte 1 del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come predisposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia Entrate - ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/86 n. 131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di bollo sono a carico di ciascuno dei contraenti, ognuno per la competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'EROGATORE
IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
(Dott. Mario Colombo)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ASL VCO
(Dott.ssa Chiara Serpieri)

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.

ALLEGATO 1 allo Schema di Contratto con ASL VCO

Elenco del personale dell'Istituto Auxologico Italiano messo a disposizione dell'ASL VCO per le esigenze connesse a fronteggiare l'emergenza COVID-19

- ALESSANDRA MILESI Tecnico di Laboratorio Biomedico, (impegno orario n. 36 settimanali)
- ELISA PRINA Biotecnologa con laurea Magistrale in biotecnologie mediche e farmaceutiche, (impegno orario n. 36 settimanali)